

Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 30.4 del 1° gennaio 2008(Stato: 1° gennaio 2011)

Aggiornamento dei dati concernenti lo stato civile in casi particolari

Operazione "Persona"; funzioni "Correggere" e "Nuova iscrizione"

Aggiornamento in casi particolari


Indice

0	Visione sistematica				
1	Aggiornamento dei dati				
	1.1	Principio			
	1.2				
	1.2.1				
	1.2.2				
	1.2.3				
2	Completamento della serie di dati dopo la trascrizione (rilevamento				
	retroa	attivo)	5		
	2.1	Presupposti			
	2.2	Competenza			
	2.3	Rilevamento retroattivo incompleto	5		
	2.4	Informazioni concernenti la fonte dei dati e l'acquisto della cittadinanza			
	2.5	Informazioni concernenti il luogo dell'evento	6		
3	Completamento dei dati dopo la documentazione (rilevamento)				
	3.1	Presupposti	7		
	3.2	Competenza			
	3.3	Dati concernenti lo stato civile			
4	Eccezioni alla regolare documentazione dell'evento				
	4.1	Motivi di carattere materiale			
	4.2	Motivi di carattere formale			
	4.3	Motivi di carattere tecnico			
	4.4	Casi particolari concernenti persone straniere			
	4.4.1	Cambiamento della cittadinanza			
	4.4.2	Cambiamento informale della grafia del cognome			
5	Documenti giustificativi				
	5.1	-			
	5.2	Documenti			
	53	Corrispondenza	11		

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1°gennaio 2011	Nuovo
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 1.2.1	Precisazione dei dati.
Numero 4.4.1	Precisazione dei dati.

0 Visione sistematica



1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	Principio Eccezioni Completamento di dati incompleti Collegamento successivo di una serie di dati Documentazione di eventi particolari
2	Completamento della serie di dati dopo
2.1	la trascrizione (rilevamento retroattivo) Presupposti
2.1	Competenza
2.3	Rilevamento retroattivo incompleto
2.4	Informazioni concernenti la fonte dei dati e l'acquisto della cittadinanza
2.5	Informazioni concernenti il luogo dell'evento
3	Completamento della serie di dati dopo la documentazione (rilevamento)
3.1	Presupposti
3.2	Competenza
3.3	Dati concernenti lo stato civile
4	Eccezioni alla documentazione regolare dell'evento
4.1	Motivi di carattere materiale
4.2	Motivi di carattere formale
4.3	Motivi di carattere tecnico
4.4	Casi particolari concernenti persone straniere
4.4.1	Cambiamento della cittadinanza
4.4.2	Cambiamento informale della grafia del cognome
5	Documenti giustificativi
5.1	In generale
5.2	Documenti
5.3	Corrispondenza

1 Aggiornamento dei dati

1.1 Principio

L'operazione "Persona" serve sia al trasferimento dati di stato civile di una persona svizzera o straniera dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo), sia alla documentazione dati di stato civile di una persona straniera (rilevamento).

Se dalla documentazione dei dati di stato civile non è ancora stato registrato nessun nuovo evento si usa la medesima operazione "Persona" con la funzione "Correggere" per completare quei dati che presentano lacune o collegare quelli che devono venir messi in relazione con la persona interessata. In caso contrario si fa capo all'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione". L'operazione va sempre motivata (maschera 0.07; campo annotazioni). Il collegamento successivo dei dati viene giustificato nel sistema mediante la voce "Collegamento con n. ... [numero Star] ".

Gli eventi, le dichiarazioni, le decisioni, le sentenze dei tribunali e delle autorità amministrative concernenti lo stato civile, nonché tutte le decisioni e gli atti stranieri di stato civile di cittadini **svizzeri** e **stranieri** devono venire documentati come **eventi** (con "Operazione evento"). Di norma non è ammessa la documentazione di eventi nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione". Eventuali **eccezioni** vanno **brevemente** motivate.

1.2 Eccezioni

1.2.1 Completamento di dati incompleti

I dati di stato civile che presentano lacune devono venire **completati** appena possibile (vedi cifre 2 e 3). L'aggiornamento (art. 15a cpv. 6 OSC) avviene nell'operazione "Persona" con la funzione "Correggere" oppure in quella "Nuova iscrizione" se un evento è stato rilevato dal registro delle famiglie dopo la documentazione o la trascrizione di dati di stato civile. La collaborazione dell'autorità di vigilanza non è necessaria se non vanno contemporaneamente rettificati altri elementi già documentati dei dati.

1.2.2 Collegamento successivo di una serie di dati

I collegamenti mancanti (vincolo matrimoniale, rapporto di filiazione, parentela) vanno effettuati non appena se ne costata la mancanza. Facendo capo ai documenti comprovanti i dati di stato civile rilevati, si procede al collegamento nell'operazione "Persona" con la funzione "Correggere" oppure con quella "Nuova iscrizione" se un evento (art. 15 cpv. 4 OSC) è stato rilevato dal registro delle famiglie dopo la documentazione o la trascrizione di dati di stato civile. L'operazione viene motivata con "Collegamento con n. … [numero Star]". La collaborazione dell'autorità di vigilanza non è necessaria poiché non si tratta di una rettificazione.

1.2.3 Documentazione di eventi particolari

Dalla conclusione della fase introduttiva, la documentazione di eventi nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione" non è di norma ammessa. I casi particolari sono regolati in modo esaustivo come "eccezioni" (cfr. no 4). Se un evento è eccezionalmente documentato nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione", si motiverà tale operazione nella mascherina sulle "Informazioni complementari" (cfr. 1).

2 Completamento della serie di dati dopo la trascrizione (rilevamento retroattivo)

2.1 Presupposti

I dati di una persona svizzera o straniera trascritti dal registro delle famiglie in modo lacunoso vanno per quanto possibile completati. Il loro aggiornamento può avvenire in ogni momento e presuppone **la prova dei dati mancanti** in un registro delle famiglie o nella presentazione di documenti (ad esempio: l'aggiunta del cognome da nubile).

2.2 Competenza

Il completamento dei dati di una persona rilevata retroattivamente compete all'ufficio dello stato civile in possesso della prova concernente i dati mancanti (Direttiva n 10.06.09.01 del primo settembre 2006 sulla modifica di dati; cfr. no 3.2). Non è ancora definito a chi compete il completamento dati concernenti persone straniere. Quelli che si riferiscono a persone svizzere sono invece completati dall'ufficio dello stato civile di uno dei luoghi di attinenza in possesso della prova.

Se al momento del rilevamento retroattivo la persona interessata era straniera e nel frattempo è stata naturalizzata, per motivi puramente di natura tecnica, la competenza viene delegata all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza.

2.3 Rilevamento retroattivo incompleto

Lo stato civile deve chiarire il motivo per cui il rilevamento retroattivo è stato effettuato in modo incompleto. I dati controversi e non documentati nel registro delle famiglie non possono venire completati, poiché non devono venir rilevati nel sistema. Il completamento di quelli già rilevati va respinto con una decisione impugnabile mediante ricorso.

2.4 Informazioni concernenti la fonte dei dati e l'acquisto della cittadinanza

L'aggiunta di informazioni sulla fonte dei dati (volume e foglio del registro delle famiglie) e sulla cittadinanza (motivo e data dell'acquisto) compete all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza che dispone di tali informazioni.

Esse vanno aggiunte nell'operazione "Persona" con la funzione "Correggere". Differente è la situazione che vede la documentazione di un evento dopo l'avvenuto rilevamento retroattivo. In questo caso l'aggiunta dei dati avviene sempre nell'operazione "Persona", ma con la funzione "Nuova iscrizione". L'operazione va motivata con "Informazione fonte dei dati" oppure "Motivo dell'acquisto della cittadinanza". Quando l'aggiornamento si riferisce sia alla fonte dei dati sia all'acquisto della cittadinanza basta motivare con "Motivo dell'acquisto della cittadinanza" nella "maschera" sulle "Informazioni supplementari" (maschera ISR 0.07).

2.5 Informazioni concernenti il luogo dell'evento

In principio le informazioni concernenti i luoghi dell'evento, svizzero o straniero, vanno trascritte dal registro delle famiglie, o riprese da documenti presentati **senza essere modificate**. Un eventuale cambiamento è possibile soltanto **in via eccezionale**, su richiesta, in vista del rilascio di documenti concernenti lo stato civile e quello di famiglia (in particolare il **luogo di nascita**).

a) Luogo dell'evento svizzero:

- il **nome** ufficiale del Comune politico è **cambiato** e il suo aggiornamento viene effettuato in modo usuale, o viene esplicitamente richiesto dalla persona interessata;
- il Comune politico ha **cambiato** il **Cantone** e l'aggiornamento della denominazione del Cantone è opportuno, o esplicitamente richiesto dalla persona interessata;
- il nome del Comune politico è stato indebitamente tradotto in una lingua diversa in occasione dell'iscrizione nel registro delle famiglie e questo fatto è contestato dalla persona interessata.

b) Luoghi dell'evento straniero:

- A seguito di un cambiamento del nome del Paese (Stato): il luogo dell'evento si trova ora in uno Stato nuovo, o il nome ufficiale dello Stato dove è avvenuto l'evento è cambiato e il suo aggiornamento avviene in modo usuale o è esplicitamente richiesto dalla persona interessata;
- A seguito del cambiamento del luogo dell'evento: esso è ora conosciuto con un nome diverso e il suo aggiornamento è esplicitamente richiesto dalla persona interessata; una prova dell'avvenuto cambiamento, se necessaria, deve essere presentata.

Se la persona interessata è in possesso della cittadinanza svizzera, l'aggiornamento dei dati concernenti il luogo dell'evento (in particolare il luogo di nascita) **compete** all'ufficio dello stato civile che ha effettuato il rilevamento retroattivo. La modifica dei dati nel registro delle famiglie non è obbligatoria, poiché non si tratta di correggere un errore.

Se la persona interessata è straniera, l'aggiornamento dei dati concernenti il luogo dell'evento (in particolare il luogo di nascita) spetta all'ufficio dello stato civile competente a effettuare un'operazione amministrativa o documentare un nuovo evento. Per motivi di natura tecnica se la persona interessata straniera è stata naturalizzata dopo la documentazione dei suoi dati, la competenza viene delegata all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza.

Le informazioni concernenti il luogo dell'evento vanno aggiornate nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione" e la motivazione "Aggiornamento luogo di nascita".

3 Completamento dei dati dopo la documentazione (rilevamento)

3.1 Presupposti

I dati di una persona straniera documentati in modo lacunoso (perché non noti o motivati) devono essere completati non appena **i dati mancanti possono venire comprovati** (art. 15a cpv. 6 OSC). Vanno verificati i motivi che hanno portato a un rilevamento incompleto, poiché non è permesso documentare dati controversi. Se del caso si procederà alla consultazione dei documenti giustificativi presentati in occasione della documentazione dello stato civile (art. 15 cpv. 2 OSC).

Il completamento dei dati mancanti e non chiariti, che influisce sugli eventi già documentati, deve essere sottoposto all'esame dell'autorità di vigilanza (ad esempio nel caso in cui la prova della celebrazione del matrimonio è stata fornita dopo la documentazione dello stato civile della madre documentato come "non noto" in occasione della nascita del figlio [l'aggiornamento dei dati può avere degli effetti sullo stato del figlio privo di padre dal punto di vista giuridico]).

3.2 Competenza

Tutti gli uffici dello stato civile competenti per procedere a operazioni amministrative e alla registrazione di eventi sono tenuti ad aggiornare i dati di stato civile della persona interessata rilevati in modo incompleto senza richiedere la collaborazione dell'autorità di vigilanza (art. 15a cpv. 4 e 5 OSC).

Il completamento può essere eccezionalmente effettuato dall'ufficio dello stato civile del domicilio della persona straniera interessata o dall'ufficio dello stato civile che ha documentato i dati di stato civile in modo incompleto.

3.3 Dati concernenti lo stato civile

I dati concernenti lo stato civile di una persona straniera non documentati (dati non noti o verificati, perché giudicati non importanti) possono venire completati (documentati) senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza dal momento in cui è fornita la **prova delle informazioni mancanti** (art. 15a cpv. 6 OSC). L'aggiornamento dei dati può essere effettuato in ogni momento. È irrilevante che, al momento della documentazione dei dati di stato civile, gli eventi che si riferiscono alla persona interessata siano già stati rilevati nel sistema.

Se dal rilevamento retroattivo non è ancora stato documentato nessun evento, il completamento dei dati va effettuato nell'operazione "Persona" con la funzione "Correggere". In caso contrario con la funzione "Nuova iscrizione". L'operazione va motivata con la menzione "Completamento dello stato civile".

4 Eccezioni alla regolare documentazione dell'evento

4.1 Motivi di carattere materiale

Se la persona interessata non può essere rilevata nel registro dello stato civile in ragione della mancanza di documenti, la documentazione di un evento ivi correlato nell'operazione corrispondente è impossibile anche se influisce sui dati di stato civile o sul rapporto di filiazione di un'altra persona interessata. I dati di stato civile della persona (co)interessata rilevati nel sistema verranno aggiornati nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione".

Esempio

Accertamento giudiziale della paternità di una persona straniera i cui dati di stato civile non sono disponibili nel registro: quando l'identità non è definita e le prove sullo stato civile sono lacunose, occorre completare solamente i dati concernenti la filiazione paterna del figlio nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione". Non va effettuato nessun collegamento tra il figlio e il padre. È fatto salvo il collegamento successivo, se lo stato civile del padre straniero viene chiarificato e quindi documentato in occasione di un altro evento (ad esempio in vista della preparazione del matrimonio; art. 15a cpv. 2 OSC).

L'aggiornamento eccezionale di dati di stato civile nell'operazione "Persona" compete all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento. Per ragioni di carattere tecnico, se l'altra persona interessata possiede la cittadinanza svizzera, la competenza è tuttavia delegata all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza. In vista di tale completamento, l'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento deve trasmettere a quello del luogo di attinenza tutti i documenti e il rispettivo rapporto (prova dell'impossibilità di documentare i dati di stato civile e documenti concernenti l'evento).

4.2 Motivi di carattere formale

L'aggiornamento dei dati concernenti lo stato civile di una persona svizzera o straniera può **eccezionalmente** essere effettuata nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*", se i documenti stranieri essendo incompleti non permettono una documentazione regolare dell'evento.

Questo modo di procedere presuppone il riconoscimento, in base alla giurisdizione svizzera, di tutti gli eventi avvenuti all'estero (decisione dell'autorità di sorveglianza, cfr. art. 32 LDIP e 23 OSC) anche quando l'ottenimento di alcuni dati è impossibile, o fattibile solo con un dispendio di tempo sproporzionato.

Se eventi di stato civile sono stati eccezionalmente documentati nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione", il loro aggiornamento nel sistema deve essere brevemente motivato; ad esempio con la menzione "Dati dell'evento mancanti".

Esempio

Caso di un cittadino svizzero, sposato all'estero più volte, che può provare solo in modo indiretto l'avvenuta celebrazione del suo primo matrimonio: Il luogo e la data sono menzionati nella sentenza di divorzio. L'ottenimento di un atto di matrimonio si rivela impossibile in ragione della distruzione dell'archivio avvenuta in tempo di guerra.

4.3 Motivi di carattere tecnico

L'aggiornamento dati di stato civile della persona interessata o la documentazione delle sue relazioni familiari può essere **eccezionalmente** effettuato nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*", se per motivi tecnici la documentazione regolare dell'evento non è possibile. L'operazione va brevemente motivata nel sistema di documentazione (ad esempio: bigamia, adozione da parte di un partner, cambiamento del cognome a seguito della registrazione dell'unione domestica).

Esempio

Il matrimonio di una persona svizzera, celebrato all'estero rispettando il diritto in vigore nello Stato dove ha avuto luogo, è riconosciuto dalla legislazione svizzera (art. 32 cpv. 1 LDIP) nonostante dai documenti presentati non risulti lo stato civile del coniuge straniero prima del matrimonio. Se l'accertamento non è possibile o lo è soltanto con un dispendio di tempo sproporzionato, l'evento può essere **eccezionalmente** documentato nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione": lo stato civile della persona interessata che possiede la cittadinanza svizzera va aggiornato con "Sposato/a". Il coniuge straniero sarà rilevato nel sistema come "Sposato/a" in base all'atto di matrimonio straniero (art. 15a cpv. 2 OSC) e collegato con il coniuge svizzero (art. 15 cpv. 4 OSC). L'operazione va motivata nel sistema con "Stato civile prima del matrimonio non accertato". Eventuali comunicazioni ufficiali e conferme non possono essere generate attraverso il sistema; vanno rilasciate sotto forma di una copia autenticata conforme dell'atto di matrimonio.

Se si tratta di un **evento straniero**, la documentazione del nuovo stato civile avviene a seguito di una decisione dell'autorità di vigilanza (art. 32 LDIP e art. 23 OSC).

4.4 Casi particolari concernenti persone straniere

4.4.1 Cambiamento della cittadinanza

Se una persona straniera può dimostrare (mediante la semplice presentazione del suo passaporto) di aver **cambiato cittadinanza** in seguito alla documentazione (rilevamento) o alla trascrizione (rilevamento retroattivo) dei dati di stato civile, l'aggiornamento dei nuovi dati va documentato nell'operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione", in quanto in generale è nota soltanto la cittadinanza posseduta, ma non la data in cui è avvenuta la naturalizzazione e l'eventuale perdita della precedente cittadinanza. Come data dell'evento vale il giorno in cui è stata presentata la prova. Di norma il motivo di acquisto va rilevato

come "non noto" e un'eventuale perdita della cittadinanza precedente come "perdita tecnica". L'operazione va motivata con "Cambiamento della cittadinanza".

Se la cittadinanza è stata rilevata come "non accertata", viene considerata come prova sufficiente per effettuare l'aggiornamento dei dati di stato civile la presentazione del passaporto o di un altro documento ufficiale dello Stato d'origine, dal quale si evinca la cittadinanza. I dati attuali sulla cittadinanza sono limitati alla data del giorno in cui la persona interessata ha presentato il suo passaporto (cosiddetta "perdita tecnica"). L'operazione va motivata con "Informazione sulla cittadinanza" se la cittadinanza precedente non esiste più.

Se uno Stato ha cessato di esistere poiché è stato suddiviso in vari piccoli Stati o una sua parte è stata riconosciuta come nuovo Stato (p. es. Cecoslovacchia, Jugoslavia, Unione sovietica, Sudan), la cittadinanza attuale di una persona straniera può di norma essere accertata con sicurezza solamente grazie alla collaborazione dell'interessato (p. es. Jugoslavia: Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro [nel frattempo Serbia o Montenegro], Bosnia e Erzegovina o Macedonia; Cecoslovacchia: Repubblica ceca o Slovacchia, Sudan o Sudan del Sud). È fatta salva in ogni momento una modifica successiva delle informazioni concernenti la cittadinanza quando è impossibile determinare la cittadinanza di una persona.

La **perdita** della cittadinanza attuale va documentata soltanto se è fornita la relativa prova o il chiarimento. In caso di dubbio, la cittadinanza sarà mantenuta. L'applicazione dei dati storici relativi alla nazionalità si limita al periodo che precede la sostituzione degli stessi mediante informazioni attuali.

Per la persona straniera, i suoi dati sulla cittadinanza **non hanno un carattere probatorio** ai sensi dell'articolo 9 del Codice civile, ma soltanto indiziario. Essi servono a precisare che la persona interessata non possiede la cittadinanza svizzera.

Per l'aggiornamento della cittadinanza non è necessario un **documento giustificativo** quando lo Stato ha cambiato solamente il nome, poiché si tratta infatti di un cambiamento politico noto a tutti. Se una persona interessata ha più cittadinanze, è necessario archiviare anche una copia del passaporto a titolo di documento giustificativo.

L'aggiornamento della cittadinanza **spetta** all'ufficio dello stato civile al quale sono presentate le prove legate alla documentazione di un nuovo evento.

4.4.2 Cambiamento informale della grafia del cognome

La **grafia del cognome** delle persone straniere può essere cambiata, per ragioni diverse, senza formalità. Nei Paesi in via di sviluppo la stessa non è sempre definita in modo ufficiale e varia da un documento all'altro. Se la formulazione ufficiale attualmente comprovata diverge dalla formulazione in precedenza documentata in Svizzera, un **cambiamento** può essere necessario nonostante la grafia al momento della documentazione non fosse sbagliata. Se il "nuovo" cognome ufficiale è comprovato da **documenti conformi** e ne viene provata la sua validità giuridica senza dover effettuare un cambiamento formale, il cognome della persona interessata può essere **eccezionalmente** aggiornato nell'operazione "*Persona*" con la funzione "*Nuova iscrizione*". Come data dell'evento è valido il giorno in cui è

stata presentata la prova. L'operazione va motivata con "Cambiamento della grafia del cognome".

Esempio

Rilevamento retroattivo dei dati personali di una persona straniera dal registro delle famiglie: costatazione successiva che il cognome è stato trascritto in modo diverso in un registro svizzero degli eventi. La persona interessata presenta un passaporto rilasciato recentemente dal suo Stato di origine, dal quale si costata che la grafia del cognome ha subito ulteriori modifiche. Si parte dal presupposto che si tratta manifestamente di una differenza di grafia dello Paese del terzo mondo, riconducibile anche a problemi di traslitterazione. Durante il colloquio con la persona straniera interessata si concorda che, in futuro, le sarà riconosciuta solo la grafia del cognome come risulta dal nuovo passaporto. Si provvederà anche ad informarla sull'impossibilita, in futuro, di poter cambiare in modo informale il proprio cognome.

Il cambiamento della grafia del cognome **compete** all'ufficio dello stato civile cui vengono presentate le prove in occasione della documentazione di un nuovo evento.

5 Documenti giustificativi

5.1 In generale

I documenti concernenti il completamento o l'aggiornamento dei dati di stato civile nel sistema vanno conservati separatamente come **documenti giustificativi nell'operazione** "**Persona**" e non con i documenti giustificativi di una prossima documentazione dell'evento o la preparazione del matrimonio.

5.2 Documenti

Tutti i documenti presentati come prova del completamento dei dati di stato civile devono venir conservati come documenti giustificativi per l'aggiornamento nel sistema.

Verranno fatte delle copie autenticate conformi quando i documenti originali devono essere restituiti, immediatamente o in futuro, alla persona interessata.

5.3 Corrispondenza

La corrispondenza che ha forza probante (ad esempio il risultato concernente la verificazione dell'autenticità, l'accertamento dell'identità ecc.) deve venir conservata.